

# LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 4

## Modificazioni della legge provinciale sul commercio 2010 in materia di vendita in forma hobbistica

### INDICE

Art. 1 - *Modificazione dell'articolo 20 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

Art. 2 - *Sostituzione dell'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010*

Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 20 quater nella legge provinciale sul commercio 2010*

Art. 4 - *Disposizione transitoria*

Art. 5 - *Abrogazione dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg concernente "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)"*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

*Modificazione dell'articolo 20 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17  
(legge provinciale sul commercio 2010)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 bis della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al comune competente per territorio," sono sostituite dalle seguenti: "è consentita alle imprese individuali e alle società, previa presentazione al comune competente per territorio di una segnalazione certificata di inizio attività".

#### Art. 2

*Sostituzione dell'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010*

1. L'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 20 ter  
*Hobbisti*

1. Per i fini di questa legge sono hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di

esecuzione.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della provincia per i residenti in un'altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni quattro anni per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica è tenuto ad annotare sul tesserino identificativo la partecipazione dell'hobbista mediante vidimazione, con timbro e data, in uno degli appositi spazi; la partecipazione protratta per due giorni, purché consecutivi, equivale a una sola giornata. Decorso il periodo di quattro anni può essere richiesto il rilascio di un nuovo tesserino.

4. Gli hobbisti possono svolgere l'attività di vendita nel corso dei quattro anni di validità del tesserino identificativo e nel limite annuale di quattordici giornate da utilizzare in misura non superiore a otto nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Nell'esercizio dell'attività di vendita gli hobbisti non possono farsi sostituire da altri soggetti.

5. Il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 2.000 euro e il valore del singolo prodotto non può essere superiore a 200 euro. Relativamente all'esposizione dei prezzi si applica l'articolo 21.

6. E' comunque vietata l'esposizione e la vendita di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi nonché delle cose antiche o usate previste dall'allegato A, lettera A, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. I comuni possono istituire mercati riservati agli hobbisti prevedendo, con proprio disciplinare, le modalità di assegnazione dei posteggi secondo criteri di trasparenza e pubblicità. Al fine di promuovere e valorizzare le diverse forme dell'attività hobbistica locale, i comuni assicurano che i posteggi siano assegnati in misura prevalente agli hobbisti residenti nel territorio provinciale che lo richiedano.

8. La vendita in forma hobbistica è consentita anche in occasione di sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari qualora siano riservati agli hobbisti aree o spazi dedicati.

9. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità per la richiesta e il rilascio del tesserino identificativo, le sue caratteristiche e le indicazioni per la sua vidimazione.

10. Non sono soggetti alla disciplina prevista da quest'articolo i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera h), e le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non è inoltre soggetta alle disposizioni di quest'articolo, ad esclusione del comma 5, la vendita temporanea e occasionale di merci e prodotti di modico valore, anche appartenenti al settore alimentare, promossa, a esclusivo scopo benefico o di autofinanziamento, da istituti scolastici, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani ed enti e associazioni che operano per finalità sociali; in tal caso, la vendita è consentita, previa comunicazione al comune territorialmente competente, negli spazi dallo stesso assegnati nell'ambito di mercati, sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari organizzati sul territorio comunale dove ha sede il soggetto promotore."

Art. 3

*Inserimento dell'articolo 20 quater nella legge provinciale sul commercio 2010*

1. Dopo l'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010, nella sezione V del capo II, è inserito il seguente:

*"Art. 20 quater  
Giornate del riuso*

1. Al fine di prolungare il ciclo vitale dei materiali e dei beni e favorire la riduzione della produzione di rifiuti, le comunità e i comuni promuovono la diffusione e la conoscenza della pratica del riutilizzo anche mediante l'organizzazione delle giornate del riuso.

2. Alle giornate del riuso possono partecipare soggetti che vendono propri oggetti usati, altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento; sono esclusi i beni usati acquistati ai fini della loro successiva vendita. La partecipazione dei soggetti è soggetta a comunicazione da presentare al comune sul cui territorio è organizzata la giornata del riuso, e non rientra nei casi previsti dall'articolo 20 ter.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di commercio l'elenco dei nominativi dei soggetti partecipanti alle giornate del riuso."

Art. 4

*Disposizione transitoria*

1. Per i tesserini identificativi già rilasciati alla data di entrata in vigore di questa legge, i limiti annuali relativi alle giornate di vendita previsti dall'articolo 20 ter, comma 4, della legge provinciale sul commercio 2010, come sostituito dall'articolo 2 di questa legge, si applicano anche con riferimento all'anno di validità in corso; in tal caso, qualora sia già stato superato il limite delle otto giornate di vendita nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, le giornate residue possono essere utilizzate solo negli altri comuni.

Art. 5

*Abrogazione dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg concernente "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)"*

1. E' abrogato l'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 6-108/Leg del 2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 giugno 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi